



**REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP
2009**

E

**REGOLAMENTO SULLO SCOGLIMENTO DEI CONTRATTI
E SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE
2010**

Indice

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP 2009

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP 2009	3
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP 2009	6
A. Introduzione.....	6
Art. 1 - Scopo / Basi.....	6
Art. 2 - Gestione della previdenza professionale	6
B. Disposizioni generali e definizioni	7
Art. 3 - Ambito delle persone assicurate / Momento dell'ammissione	7
Art. 4 - Vecchiaia / Età pensionabile	8
Art. 5 - Invalidità (incapacità al lavoro).....	8
Art. 6 - Stipendio assicurato / Utile assicurato	8
Art. 7 - Obbligo d'informazione e d'annuncio.....	10
Art. 8 - Versamento e forma delle prestazioni riconosciute.....	10
Art. 9 - Rapporti con altre assicurazioni	11
Art. 10 - Surrogazione (Art. 34b LPP/Art. 27 OPP2 ampliato alla previdenza estesa)	12
Art. 11 - Cessione / Costituzione in pegno e prelievo anticipato per l'abitazione	12
C. Assicurazione di risparmio e prestazioni di vecchiaia	13
Art. 12 - Avere di vecchiaia.....	13
Art. 13 - Accrediti di vecchiaia	14
Accrediti di vecchiaia regolari e prestazioni di libero passaggio	14
Riacquisto per il miglioramento della copertura previdenziale	14
Art. 14 - Rendita di vecchiaia	16
Art. 15 - Rendita per figli di pensionato	16
D. Prestazioni di rischio	17
Art. 16 - Rendita d'invalidità	17
Art. 17 - Rendita per figlio d'invalido	17
Art. 18 - Rendita per il coniuge (rendita per vedova e vedovo / rendita per la/il partner nell'unione domestica registrata, vedi art. 1 comma 5).....	17
Art. 19 - Rendita per orfani.....	19
Art. 20 - Liquidazione in capitale in caso di decesso	19
Art. 21 - Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (carovita)	20
E. Finanziamento.....	20
Art. 22 - Contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro / Tariffe.....	20
Art. 23 - Liberazione dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità	20
F. Risoluzione anticipata del rapporto previdenziale	21
Art. 24 - Diritto alla prestazione di libero passaggio.....	21
Art. 25 - Ammontare della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi).....	22
Art. 26 - Liquidazione totale.....	22
Art. 27 - Copertura successiva / Responsabilità successiva.....	22
G. Disposizioni finali	23
Art. 28 - Sanatoria	23
Art. 29 - Entrata in vigore.....	23
Art. 30 - Modifiche / Discordanze	23
Allegato:.....	25
Piani previdenziali della Fondazione per la Cassa Pensioni dell'Agricoltura Svizzera (FCPAS)	25

REGOLAMENTO SULLO SCOGLIMENTO DEI CONTRATTI E DELLA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2010 ...	26
Regolamento sullo scioglimento di contratti e sulla liquidazione parziale	26
A. Premesse.....	26
B. Scioglimento d'un contratto d'affiliazione	26
Art. 1 Definizione	26
Art. 2 Valore allo scioglimento di una convenzione d'affiliazione	26
Art. 3 Casi di prestazioni.....	26
Art. 4 Costi per lo scioglimento	26
C. Liquidazione parziale	27
Art. 5 Condizioni	27
Art. 6 Scadenza	27
Art. 7 Procedura	27
Art. 8 Basi per il bilancio di liquidazione parziale	27
Art. 9 Diritto ai fondi liberi	27
Art. 10 Diritto collettivo agli accantonamenti ed alle riserve di fluttuazione dei valori	28
Art. 11 Disavanzo.....	28
Art. 12 Interessi.....	29
Art. 13 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite	29
D. Disposizioni finali	29
Art. 14 Modifiche / Disposizioni accessorie	29
Art. 15 Entrata in vigore	29



Laurstrasse 10
5201 Brugg AG 1

Telefono 056 462 51 33

Fax 056 461 71 06

info@pksl.ch

<http://www.pksl.ch/>

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP 2009

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA LPP 2009

A. Introduzione

Art. 1 - Scopo / Basi

(1)

La Fondazione della Cassa Pensioni dell'Agricoltura Svizzera (a seguire Fondazione) gestisce una previdenza professionale per

- i dipendenti agricoli (a seguire dipendente o persona assicurata),
- le contadine od i contadini ed i loro familiari (a seguire indipendenti, datore/datrice di lavoro o persona assicurata),
- le dipendenti o i dipendenti delle organizzazioni agricole (a seguire dipendenti o persona assicurata).

La fondazione è iscritta nel Registro della Previdenza Professionale ed aderisce al Fondo di Garanzia svizzero. Essa garantisce il riconoscimento delle prestazioni dovute ai sensi della Legge Federale sulla Previdenza Professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) ed il rispetto delle relative disposizioni.

(2)

Il datore di lavoro o l'indipendente aderisce alla fondazione stipulando un contratto d'adesione. Egli comunica alla fondazione i dati necessari per la realizzazione della previdenza professionale.

La fondazione può rifiutare la domanda d'adesione senza motivazione.

In caso di rivalsa nei confronti di un terzo civilmente responsabile (art. 9, comma 3), la fondazione ha la facoltà di comunicare i dati necessari per la rivalsa dei propri diritti legali al terzo civilmente responsabile o al suo assicuratore di responsabilità civile.

La fondazione garantisce un trattamento riservato dei dati.

(3)

Le seguenti disposizioni del presente regolamento valgono, anche senza particolare riferimento, per i piani assicurativi A, B, C, D, E, F e G.

I piani assicurativi A, B, C, D, E, F e G sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

(4)

La singola azienda deve adottare lo stesso o gli stessi piani assicurativi per le persone, che appartengono ad un gruppo specifico, determinato secondo criteri oggettivi. I piani assicurativi E ed F possono essere stipulati solo in relazione con i piani A, B o C, il piano G solo con il piano D.

(5)

Un'unione domestica registrata è comparata al matrimonio fino al termine della sua esistenza, secondo la rispettiva legge federale. Tutte le disposizioni previste per i coniugi nel presente regolamento sono valide in ugual modo per l'unione domestica registrata. Il partner superstite è assimilato al vedovo, al momento del decesso del o della partner (art. 13a LPGA).

Art. 2 - Gestione della previdenza professionale

La gestione della previdenza professionale, l'attuazione di questo regolamento e l'informazione delle persone assicurate, così come la trasmissione delle informazioni sono di competenza della fondazione, che vi provvede con un proprio ufficio.

B. Disposizioni generali e definizioni

Art. 3 - Ambito delle persone assicurate / Momento dell'ammissione

(1)

Tutti i dipendenti assoggettati all'AVS, il cui datore di lavoro ha aderito alla fondazione con un contratto d'adesione, sottostanno all'obbligo d'adesione. Ad eccezione del comma 3.

Gli indipendenti aderiscono all'assicurazione con la compilazione di un modulo d'iscrizione.

L'ammissione decorre dall'inizio del contratto di lavoro, in ogni caso al più presto dal 1° gennaio dopo il compimento del 17^{esimo} anno d'età.

Quando, al momento dell'ammissione alla previdenza professionale, la persona è interamente abile al lavoro e completamente in salute, sussiste un diritto alle prestazioni senza riserva ai sensi del presente regolamento. Per verificare lo stato di salute della persona, la fondazione può richiedere un approfondito esame dello stato di salute.

Se, all'ammissione nella previdenza professionale, una persona non è interamente abile al lavoro, senza essere invalida ai sensi della LPP, ed a conseguenza della quale eventualità si verifichi un caso d'invalidità o di morte entro i termini previsti dalla LPP, non sussiste alcun diritto a prestazioni ai sensi del presente regolamento. Se, all'inizio dell'inabilità lavorativa la persona era assicurata presso un altro istituto previdenziale, sarà quest'ultimo a dover riconoscere le prestazioni assicurative. Fanno eccezione le disposizioni dell'art. 18 e 23 LPP, riferito in particolar modo all'assicurazione di persone con infermità congenite ed invalidi precoci (divenuti inabili quando ancora minorenni).

Se, al momento dell'ammissione nella previdenza professionale, un dipendente non è interamente abile al lavoro, è possibile, nell'ambito delle prestazioni della previdenza estesa (oltre la LPP), applicare in deroga all'articolo 331c CO una riserva alle prestazioni assicurative senza limiti di tempo. Le prestazioni assicurative della previdenza estesa, acquisite con la prestazione di libero passaggio, sono interessate da un'eventuale riserva solo qualora questa fosse già prevista nel precedente istituzione di previdenza.

(2)

Le seguenti persone possono aderire, nell'ambito delle condizioni d'ammissione alla previdenza professionale, volontariamente ai sensi del presente regolamento:

- le contadine ed i contadini (indipendenti);
- il coniuge collaboratore della titolare o del titolare dell'azienda agricola (equiparazione agli indipendenti);
- gli altri collaboratori familiari nell'azienda agricola della titolare o del titolare dell'azienda stessa (equiparazione agli indipendenti), rientranti in quanto previsto dall'art. 1a, cpv. 2, lit. a e b della Legge Federale del 20 giugno 1952 sugli Assegni Familiari nell'agricoltura (LAF).

(3)

Non sono ammessi alla previdenza professionale:

- le persone che hanno già raggiunto o superato l'età pensionabile (art. 4, comma 2);
- le persone, il cui stipendio o utile annuo (art. 6) non superi l'importo del 12,5% della pensione d'anzianità AVS massima;
- i dipendenti, che hanno stipulato un contratto di lavoro di massimo 3 mesi. Quando il rapporto di lavoro si protrae oltre la durata di 3 mesi, l'ammissione alla previdenza professionale avviene con effetto retroattivo all'inizio del rapporto di lavoro, se la persona interessata è in salute ed abile al lavoro, sia all'inizio del rapporto di lavoro che al momento della proroga. Se questa condizione non si verifica, la data d'ammissione slitta al momento in cui è stipulato l'accordo di proroga;
- i dipendenti, che hanno una seconda attività e sono già assicurati obbligatoriamente nell'attività lavorativa principale o che hanno un'attività lavorativa principale non remunerata, qualora facesse richiesta scritta;
- le persone che sono invalide per almeno il 70%, ai sensi dell'Assicurazione federale per l'Invalidità (AI), rispettivamente ricevono una rendita intera dell'AI;
- i dipendenti che non lavorano in Svizzera (o presumibilmente non in maniera permanente) e sono sufficientemente assicurati all'estero, purchè richiedano l'esonero dall'adesione alla previdenza professionale.

(4)

Gli stipendi parziali, che un dipendente percepisce da altri datori di lavoro, non sono assicurati (esclusione dalle assicurazioni volontarie secondo l'art. 46, cpv. 1 e 2 LPP).

(5)

Se il salario annuo si riduce, senza dipendere da una riduzione temporanea dello stipendio, in modo tale che la persona non rientri più nell'obbligo d'assicurazione secondo il presente regolamento, la persona assicurata è esclusa dalla previdenza professionale. Per il trattamento dell'eventuale avere di vecchiaia accumulatosi si applica per analogia l'articolo 25.

Art. 4 - Vecchiaia / Età pensionabile

(1)

Il calcolo dei premi, per gli accrediti di vecchiaia ed i rischi d'invalidità, liberazione dal pagamento dei contributi e decesso, secondo l'art. 22, avviene in base all'età, calcolata come differenza tra l'anno in corso e l'anno di nascita dell'assicurato stesso.

(2)

Le donne raggiungono l'età pensionabile al primo del mese che segue il compimento del 64^{esimo} anno d'età.

Gli uomini raggiungono l'età pensionabile al primo del mese che segue il compimento del 65^{esimo} anno d'età.

Art. 5 - Invalidità (incapacità al lavoro)

(1)

Il caso d'invalidità sussiste, quando l'assicurato è invalido ai sensi dell'AI. L'invalidità corrisponde al grado d'invalidità stabilito dall'AI. Con la decisione dell'AI, è riconosciuto il seguente diritto ad una rendita:

Grado AI	Diritto di rendita al subentrare dell'invalidità	
	prima del 2007	dal 2007
inferiore al 40%	nessun diritto	nessun diritto
40 al 49%	¼ rendita	¼ rendita
50 al 59%	½ rendita	½ rendita
60 al 66.65%	½ rendita	¾ rendita
66.66 al 69%	rendita intera	¾ rendita
70% ed oltre	rendita intera	rendita intera.

(2)

Se l'invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente, sono concesse solo le prestazioni minime secondo la LPP, che però saranno eventualmente ridotte, ritirate o rifiutate nella stessa misura adottata dall'AI. Queste disposizioni valgono anche quando l'invalidità è dovuta alla partecipazione attiva della persona assicurata ad un conflitto, ad attività belliche o a disordini, senza che la Svizzera abbia partecipato direttamente alla guerra o sia stata coinvolta in attività belliche.

Art. 6 - Stipendio assicurato / Utile assicurato

(1)

Per stipendio annuo (in caso di dipendenti) o utile annuo (in caso d'indipendenti) si intende il massimo dello stipendio annuo o l'utile annuo soggetto all'AVS. Per le persone sottoposte all'obbligo d'assicurazione, deve essere dichiarato l'intero utile AVS.

(2)

Lo stipendio annuo o l'utile annuo è solitamente limitato verso l'alto solo nel rispetto dell'art. 79c LPP (10 volte l'importo corrispondente al 300% dell'attuale rendita massima di vecchiaia AVS). Tuttavia, per gruppi di persone, determinati secondo criteri oggettivi all'interno di un'azienda affiliata, è previsto di poter limitare lo stipendio annuo, risp. l'utile annuo. In ogni caso, non inferiore al 300% della rendita di vecchiaia massima AVS.

In ogni caso, per le persone completamente inabili al lavoro e per gli invalidi totali, non sono previsti adeguamenti. Un eventuale adeguamento indebitamente eseguito, sarà corretto con effetto retroattivo, al verificarsi di un evento assicurato.

Le disposizioni relative ad un possibile esame delle condizioni di salute e ad una possibile riserva, sulle prestazioni al momento dell'ammissione nella previdenza professionale (art. 3, comma 1), si applicano per analogia al caso d'incremento delle prestazioni.

Art. 7 - Obbligo d'informazione e d'annuncio

(1)

Gli assicurati, risp. gli eredi, hanno l'obbligo d'informare in ogni momento ed in modo veritiero sui rapporti aventi rilevanza per la previdenza professionale e ad inoltrare la documentazione necessaria al riconoscimento delle prestazioni assicurate. In particolare devono essere annunciati immediatamente:

- il matrimonio o nuovo matrimonio della persona assicurata;
- la registrazione o nuova registrazione dell'unione domestica registrata (coppie omosessuali);
- le entrate, determinanti una variazione nell'obbligo delle prestazioni della fondazione (art. 9, comma 2);
- la variazione del grado d'invalidità o l'incremento dell'abilità lavorativa di una persona assicurata;
- il decesso del beneficiario di una rendita;
- il matrimonio o la registrazione di un'unione domestica di un beneficiario di una rendita, secondo l'art. 18;
- la conclusione del tirocinio, risp. il raggiungimento dell'abilità lavorativa di un figlio, per il quale è pagata una rendita.

(2)

La fondazione ed il datore di lavoro non rispondono delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi menzionati. La fondazione si riserva di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccesso.

Art. 8 - Versamento e forma delle prestazioni riconosciute

(1)

Le prestazioni riconosciute sono pagate dalla fondazione al domicilio dell'avente diritto in uno dei paesi dell' UE e dell' AELS, in mancanza di questo presso la sede della fondazione. Per gli assicurati di un paese terzo, il pagamento avviene presso la sede della Fondazione, qualora il versamento al domicilio dell'avente diritto determinasse un'amministrazione eccessiva o comportasse dei costi smisurati.

I costi di versamento sostenuti possono essere ritenuti dalle prestazioni dovute, nel caso si tratti d'un versamento in uno dei paesi terzi o per le prestazioni della previdenza più estesa (prestazioni oltre l'obbligatorietà).

(2)

Con riserva dei comma 3 e 4, le rendite annue previste secondo il presente regolamento sono versate trimestralmente sotto forma d'importi parziali anticipati; le date di scadenza delle rendite sono rispettivamente il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio ed il 1° ottobre.

Il primo importo parziale è determinato in base al periodo di tempo che intercorre fino alla successiva data di scadenza della rendita. Alla morte del beneficiario della rendita, l'inizio del pagamento delle eventuali rendite di reversibilità dovute ai superstiti matura alla scadenza successiva. Le quote di rendita percepite oltre la data d'estinzione del diritto non devono essere rimborsate, eccezione fatta per le rendite

d'invalidità e rendite per figli d'invalidi, in caso di riduzione del grado d'invalidità.

(3)

Qualorala rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità intera annua fosse inferiore al 10%, la rendita del coniuge fosse inferiore al 6% e la rendita per i figli, risp. orfani fosse inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima prevista dall'AVS, al momento d'inizio della rendita, invece della rendita stessa, sarà versata una prestazione unica in capitale.

La rendita per i figli è versata sottoforma di rendita indipendentemente dal suo ammontare, quando la rendita d'invalidità, dovuta in caso d'invalidità totale, superi l'importo minimo succitato.

(4)

L'avente diritto può – fatta eccezione della disposizione seguente – pretendere, invece della rendita, il versamento di una prestazione unica in capitale; rispettando le disposizioni

- dell'art. 14, comma 5, relativo alla rendita d'anzianità;
- dell'art. 16, comma 3, relativo alla rendita d'invalidità;
- dell'art. 18, comma 3, relativo alla rendita del coniuge.

Se sussistono delle ragioni fondate, contrarie al versamento di un importo unico, la fondazione può rifiutare l'accettazione della relativa dichiarazione.

La fondazione conferma alla persona avente diritto l'accettazione della dichiarazione.

Art. 9 - Rapporti con altre assicurazioni

(1)

In un caso assicurato coperto dalla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o militare (LAM),

- la rendita d'invalidità e le rendite per figli d'invalido come pure
- la rendita del coniuge (risp. indennità in capitale) e le rendite per orfani

sono assicurate unicamente nell'ambito delle prestazioni minime secondo la LPP ed al massimo nella misura in cui, sommate alle entrate determinanti in base al comma 2, lit. a ed, in caso di diritto a prestazioni d'invalidità, all'utile da lavoro ancora conseguito o conseguibile, raggiungano il 90% del guadagno presumibilmente mancato.

La definizione delle prestazioni, secondo il presente regolamento, è effettuata considerando le prestazioni non ridotte, come dai criteri LAINF, LAM o AVS/AI, quando l'evento assicurato è provocato in modo colposo e le prestazioni sono ridotte secondo la LAINF, LAM o AVS/AI.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un caso coperto dalla LAINF o LAM, in caso d'invalidità è concessa la liberazione dal pagamento dei premi.

Per gli indipendenti è obbligatorio dichiararsi tali al momento dell'adesione, affinché sia incluso il premio per il rischio d'infortunio, al fine di garantire appieno le prestazioni di rischio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un caso coperto dalla LAINF o LAM.

(2)

Le prestazioni secondo il presente regolamento sono ridotte nella misura in cui, sommate ad altre entrate conteggiabili ed, in caso di diritto a prestazioni d'invalidità, all'eventuale utile da lavoro conseguito o conseguibile, superino il 90% del guadagno presumibilmente mancato.

Per la determinazione del salario determinante ancora realizzabile ci si basa prioritariamente sul salario della persona invalida riportato nella decisione AI. Un'adattamento del salario preso in considerazione sarà effettuato solo parallelamente ad una revisione dell'AI.

Quali entrate conteggiabili sono considerate:

- a) le prestazioni dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, le prestazioni della LAM, l'assicurazione d'indennità giornaliera obbligatoria secondo il contratto normale o generale di lavoro, come pure prestazioni di altre assicurazioni sociali ed istituzioni di previdenza nazionali ed estere (ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, indennità e prestazioni simili);
- b) le prestazioni di responsabilità civile di terzi.

Quando le prestazioni del presente regolamento con le prestazioni di responsabilità civile di un terzo coincidono, sono riconosciute almeno le prestazioni previste dalla LPP.

Le entrate della vedova, risp. del vedovo e degli orfani sono addizionate. Le prestazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti determinate secondo la tecnica assicurativa.

Tutte le prestazioni assicurative sono ridotte proporzionalmente alla riduzione dell'avere di vecchiaia, nei casi in cui una parte della stessa sia stato trasferito all'altro coniuge in seguito a divorzio o una parte, risp. la totalità di questo, sia stato prelevato anticipatamente per la promozione della proprietà d'abitazione. Ciò vale espressamente anche per le prestazioni di rischio previste dei piani B e C.

Art. 10 - Surrogazione (Art. 34b LPP/Art. 27 OPP2 ampliato alla previdenza estesa)

Al momento dell'insorgere dell'evento, la fondazione è surrogata, sino all'importo delle prestazioni legali o della previdenza estesa, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti ed altri beneficiari, secondo il presente regolamento, hanno contro un terzo responsabile dell'evento assicurato.

Qualora le pretese fossero surrogate alla fondazione, queste non saranno prese in considerazione per la determinazione dell'accorciamento di prestazioni secondo l'art. 9.

Art. 11 - Cessione / Costituzione in pegno e prelievo anticipato per l'abitazione

(1)

I diritti risultanti dal presente regolamento, con riserva del comma 2, non possono né essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza.

(2)

L'assicurato può, nell'ambito del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni ed attuazioni di legge, per uno degli scopi elencati di seguito, costituire in pegno il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, risp. un importo fino all'ammontare della prestazione di libero passaggio o prelevare anticipatamente tutto l'avere di vecchiaia o parte di questo:

- a) per l'acquisto e la costruzione di un appartamento proprio o di una casa unifamiliare;
- b) per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni o di partecipazioni similari;
- c) per il rimborso di prelati ipotecari.

Presupposto essenziale è l'utilizzo dell'abitazione, della casa unifamiliare o dell'appartamento in cofinanziamento (partecipazione) ad uso proprio dell'assicurato, al luogo di domicilio o presso la sua dimora abituale.

In caso d'invalidità totale dell'assicurato, la costituzione in pegno e l'attuazione di un prelievo anticipato non è possibile; in caso d'abilità lavorativa parziale, la costituzione in pegno e l'attuazione di un prelievo anticipato è possibile, in relazione alla quota d'assicurazione che corrisponde al grado d'abilità lavorativa.

Per la costituzione in pegno e l'esercizio di un prelievo anticipato di una persona sposata, è necessario il consenso scritto del coniuge.

La costituzione in pegno deve essere comunicata alla fondazione per iscritto.

La fondazione versa l'importo richiesto per l'abitazione propria entro sei mesi, al più presto al momento richiesto dall'assicurato. Il versamento avviene, dietro presentazione dei relativi documenti e con l'accordo dell'assicurato, direttamente alla parte da questi designata. Se nello stesso periodo più assicurati fanno richiesta di prelievo anticipato, la fondazione soddisfa le richieste generalmente secondo la data di ricevimento; hanno in ogni caso priorità le domande aventi come scopo quanto previsto alla lettera b), poi quelle secondo la lettera a) e per ultime quelle secondo la lettera c).

Quando la gestione delle domande per ragioni di liquidità non è possibile, risp. fattibile, la fondazione provvederà a differirne il disbrigo nell'ambito delle disposizioni di legge. Questa si baserà sulla lista delle priorità succitata.

(3)

La costituzione in pegno e la richiesta di prelievo anticipato possono esser fatti valere fino a tre anni prima della nascita al diritto delle prestazioni di vecchiaia e fino ad un importo massimo.

Importo massimo fino al compimento del cinquantesimo anno d'età:

corrisponde alla prestazione di libero passaggio secondo l'art. 25 al momento della costituzione in pegno, risp. del prelievo anticipato.

Importo massimo dopo il compimento del cinquantesimo anno d'età:

corrisponde alla prestazione di libero passaggio secondo l'art. 25 al compimento del 50^{esimo} anno d'età oppure, se l'importo è maggiore, alla metà della prestazione di libero passaggio alla data di costituzione in pegno o di prelievo anticipato.

Per i prelievi anticipati per gli scopi secondo il comma 2, lettera a) e c) ed ogni rimborso rateale (comma 5) è stato fissato un importo minimo dal Consiglio Federale. Attualmente di CHF 20'000.--

L'importo anticipato, risp. derivato dall'esecuzione del valore della prestazione di libero passaggio costituita in pegno, come da comma 2, è tassato alla data del versamento, separatamente dall'utile imponibile, come prestazione in capitale.

(4)

Il contratto di costituzione in pegno può prevedere, che l'importo costituito aumenti annualmente dell'importo massimo secondo il comma 3, fino ad un'eventuale esecuzione del pegno.

Un successivo prelievo anticipato è possibile al più presto cinque anni dall'ultimo prelievo. Il limite massimo del nuovo prelievo è determinato in base alle disposizioni del comma 3. Per coloro che hanno superato il 50^{esimo} anno d'età si applicano le seguenti disposizioni accessorie: la prestazione di libero passaggio al compimento del cinquantesimo anno d'età è aumentata dell'importo di un eventuale prelievo rimborsato, risp. ridotta dell'importo eventualmente anticipato dopo questa età. La limitazione alla metà della prestazione di libero passaggio è determinata dalla differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'importo già impiegato per l'abitazione propria allo stesso momento.

(5)

L'assicurato può rimborsare il prelievo anticipato, risp. il ricavato conseguito dall'esecuzione del pegno, in un unico importo o a rate (comma 3), fino a tre anni dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia o fino all'inizio dell'inabilità lavorativa, la cui causa porti all'invalidità o alla morte, oppure fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

Se l'assicurato vende l'abitazione propria o concede dei diritti sulla proprietà dell'abitazione, che sono economicamente equivalenti ad una vendita, deve rimborsare il prelievo anticipato in un importo unico.

Nel caso di rimborso integrale o parziale del prelievo, risp. del ricavato conseguito dall'esecuzione del pegno, l'assicurato può richiedere il rimborso dell'imposta al netto degli interessi, mediante domanda scritta entro tre anni dalla restituzione, all'autorità del cantone che l'ha riscossa.

(6)

L'importo prelevato anticipatamente è addebitato sul conto dell'avere di vecchiaia gestito individualmente per l'assicurato. Ne risulta una riduzione delle prestazioni di vecchiaia, così come in tutti i piani assicurativi (A,B,C,D) per le prestazioni d'invalidità e di morte (art. 9, comma 2). Per ovviare alla lacuna risultante nella copertura previdenziale, per le prestazioni d'invalidità e decesso, è possibile stipulare un'assicurazione aggiuntiva tramite la fondazione. Le spese dell'assicurazione aggiuntiva sono a carico dell'assicurato.

Il rimborso del prelievo anticipato è accreditato sul conto dell'avere di vecchiaia gestito individualmente per l'assicurato. L'entità delle prestazioni ridottesi a causa dell'anticipo, sono ridefinite secondo il regolamento previdenziale in vigore al momento del rimborso. L'assicurato può versare una somma secondo l'art. 13, comma 4 per riacquistare la differenza tra le prestazioni risultanti dopo il rimborso dei prelievi anticipati e le prestazioni che risulterebbero senza l'impiego dei fondi per l'abitazione propria.

Queste disposizioni sono applicate in modo analogo in caso d'esecuzione del pegno, risp. rimborso del ricavato conseguito con lo stesso.

(7)

Per l'attuazione delle misure di promozione della proprietà d'abitazioni, la fondazione può addebitare all'assicurato una tassa unica adeguata ammontante ad un massimo di CHF 1'000.--

C. Assicurazione di risparmio e prestazioni di vecchiaia

Art. 12 - Avere di vecchiaia

(1)

L'avere di vecchiaia è accumulato, con un'assicurazione di risparmio, su di un conto gestito individualmente per ogni persona assicurata, secondo il minimo previsto dalla LPP. Qualora l'assicurato rientrasse a far parte della previdenza estesa, gli sarà accumulato per ciascun piano assicurativo esistente un ulteriore avere di vecchiaia, su di un conto separato.

Ai conti d'anzianità sono accreditate, secondo la loro origine (minimo LPP, previdenza estesa, piano d'assicurazione), le seguenti posizioni:

- gli accrediti di vecchiaia (art. 13, comma 1);
- le prestazioni di libero passaggio di precedenti rapporti previdenziali; queste devono essere girate obbligatoriamente al momento dell'adesione alla previdenza professionale, nella misura in cui possono essere impiegate per l'acquisto di anni d'assicurazione (art. 13, comma 3);

- la prestazione di libero passaggio girata, in caso di divorzio, dall'istituto di previdenza del coniuge divorziato alla previdenza professionale, secondo questo regolamento;
- la somma aggiuntiva d'acquisto degli anni d'assicurazione (art. 13, comma 4);
- i versamenti unici derivati dai fondi iberi della fondazione, secondo delibera della fondazione o i premi unici in base alle donazioni volontarie del datore di lavoro;
- gli interessi;
- eventuali partecipazioni alle eccedenze.

I conti di vecchiaia delle persone aderenti alla previdenza professionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, contengono anche l'aver di vecchiaia accumulato precedentemente.

(2)

Gli interessi sull'aver di vecchiaia secondo il minimo LPP, sono calcolati sul valore del conto alla fine dell'anno precedente, col tasso minimo fissato dal Consiglio Federale, ed accreditati al conto dell'aver di vecchiaia alla fine di ogni anno.

La fondazione può fissare un tasso differente, per la corresponsione degli interessi sul conto dell'aver di vecchiaia della previdenza estesa, il cui calcolo ed accredito avviene secondo le stesse modalità previste per il conto dell'aver di vecchiaia secondo il minimo LPP.

(3)

Gli interessi sulla prestazione di libero passaggio, di un dipendente che aderisce alla previdenza professionale nel corso dell'anno, sono calcolati ed accreditati *pro rata temporis* al conto/ai conti avere di vecchiaia alla fine del relativo anno solare. Questa disposizione vale anche per i versamenti unici effettuati durante l'anno.

Gli interessi, per i casi in cui subentri un caso assicurativo o l'assicurato lasci la previdenza professionale nell'anno in corso, sono calcolati sul valore del conto/dei conti per il periodo che va dalla fine dell'anno precedente fino al momento in cui è insorto il caso assicurativo o matura il diritto alla prestazione di libero passaggio.

(4)

L'aver di vecchiaia finale senza interessi corrisponde al valore attuale del conto/dei conti di vecchiaia, aumentato/i degli accrediti di vecchiaia fino all'età pensionabile, senza interessi.

Art. 13 – Accrediti di vecchiaia

Accrediti di vecchiaia regolari e prestazioni di libero passaggio

(1)

L'ammontare degli accrediti annui di vecchiaia per i piani assicurativi A, B, C e D è descritto nell'allegato al presente regolamento.

(2)

Gli accrediti di vecchiaia sono effettuati – al più presto - dal 1° gennaio successivo al compimento del 24^{esimo} anno d'età.

(3)

Con le prestazioni di libero passaggio apportate si riacquistano degli anni assicurativi. Il riacquisto si basa sul versamento degli accrediti di vecchiaia arretrati, calcolati secondo il comma 1, tenendo conto dello stipendio/dell'utile calcolabile al momento dell'adesione alla previdenza professionale della persona stessa.

Riacquisto per il miglioramento della copertura previdenziale

(4)

L'assicurato può richiedere d'effettuare un riacquisto a miglioramento della propria copertura previdenziale.

Un riacquisto è previsto nei seguenti casi:

- a) per il riacquisto di lacune previdenziali dovute ad un divorzio, con trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del coniuge;

Un riacquisto, a condizione che sia stato effettuato il rimborso di un eventuale prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione secondo l'articolo 11, è possibile anche nei seguenti casi:

- b) per gli anni assicurativi mancanti, che non si ha avuto la possibilità di riacquisitare con la prestazione di libero passaggio;

- c) nel caso di un aumento di stipendio / dell'utile oppure di più aumenti di stipendio o degli utili;
- d) per evitare od attenuare una riduzione di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 14 comma 3), ogni assicurato può versare i contributi, resosi infattibile dal pensionamento anticipato, tramite versamenti unici aggiuntivi durante il periodo assicurativo sul suo conto individuale. Il riacquisto è limitato per le donne ad un massimo di 6, per gli uomini ad un massimo di 7 anni (donne 72, uomini 84 mesi) di contributi regolari. Ciò può avvenire anche mediante versamenti rateali, ognuno dei quali deve corrispondere almeno a 6 mesi di contribuzione.

La persona, che si è avvalsa della possibilità del riacquisto a causa del pensionamento anticipato e che successivamente non si pensiona anticipatamente o almeno non nella misura prevista dal riacquisto effettuato, riceverà una riduzione dei contributi regolamentari per la previdenza proporzionata ai versamenti effettuati in eccesso per lo stesso periodo.

La prestazione d'uscita può superare l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento al massimo del 5%. Qualora un arresto della contribuzione non fosse sufficiente a raggiungere lo scopo precitato, sarà: a) rinunciato nell'ambito necessario all'accredito degli interessi maturati sull'aver di vecchiaia; qualora anche questa misura non bastasse, potranno b) essere ridotte le prestazioni nella misura indispensabile.

(5)

Il riacquisto è sempre possibile fino al raggiungimento dell'età termine. Le prestazioni derivanti da un riacquisto non possono essere rimosse in forma di capitale, nei tre anni successivi al riacquisto stesso (art. 79b LPP).

(6)

La somma massima di riacquisto per le lacune previdenziali a seguito di divorzio, anni mancanti, aumenti di stipendio / utile e per il pensionamento è determinata:

- dalla somma dei contributi in base all'art. 13, comma 1 per il periodo che va dal 1° gennaio dell'anno in cui la persona compie il 25^{esimo} anno d'età al momento del versamento della somma di riacquisto, nonché dal salario assicurato determinante per la contribuzione alla previdenza professionale al momento dell'adesione all'assicurazione di risparmio, risp. a quello del versamento della somma di riacquisto;
- dalla somma dei contributi di risparmio relativa al pensionamento anticipato

deducendo

- l'aver di vecchiaia disponibile al momento in cui è effettuato il versamento unico;
- tutte le prestazioni di libero passaggio esistenti dai rapporti di lavoro precedenti (art. 60°, cpv. 3 LPP);
- la prestazione di libero passaggio, che è stata trasferita a seguito di un divorzio;
- l'eventuale credito del Pilastro 3a, nella misura in cui questo superi la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dal compimento del 24^{esimo} anno d'età (art. 60a, cpv. 2 OPP2), giusta l'art. 7, cpv. 1, lett. a dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3).

Per le persone immigrate dall'estero, valgono le limitazioni secondo l'art. 79b, cpv. 2 LPP.

(7)

Il riacquisto può essere negato, così come possono essere apportate delle riserve illimitate nel tempo sulle prestazioni che ne derivino, qualora, al momento della richiesta, la/il dipendente non risultasse essere totalmente abile ed in salute.

Non è prevista una riserva sulle prestazioni, quando la persona assicurata copre la lacuna previdenziale insorta in seguito a divorzio, entro un anno dalla data di divorzio stesso.

Art. 14 - Rendita di vecchiaia

(1)

L'assicurato che sopravvive l'età pensionabile, ha diritto – con riserva dei comma 3 e 4 – ad una rendita vitalizia di vecchiaia secondo l'art. 4 comma 2.

(2)

La rendita annua di vecchiaia minima in base alla LPP, risulta dalla conversione dell'aveve di vecchiaia esistente al momento della nascita del diritto con quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 14 LPP. Il tasso di conversione all'età pensionabile ammonta, all'inizio della rendita di vecchiaia, alla percentuale indicata nell'allegato al presente regolamento. La fondazione può fissare per la previdenza estesa un tasso di conversione diverso, anch'esso indicato nell'allegato citato.

La conversione è il fattore determinante anche per il calcolo della rendita vedovile e della rendita per i figli, connesse alla rendita di vecchiaia.

Al raggiungimento dell'età pensionabile di una persona invalida ai sensi l'AI, beneficiaria di una rendita d'invalidità, sarà confrontata la rendita di vecchiaia risultante dall'aveve di vecchiaia LPP con la rendita d'invalidità LPP. Qualora la rendita di vecchiaia fosse inferiore, sarà elargita la differenza rispetto alla rendita di vecchiaia, calcolata secondo il presente regolamento.

(3)

La persona assicurata, che si pensiona dopo il compimento del 58^{esimo} anno d'età, ha diritto ad una pensione di vecchiaia vitalizia, con effetto immediato. L'importo della rendita si determina convertendo l'aveve di vecchiaia esistente al momento del pensionamento con un tasso di conversione ridotto. La riduzione del tasso di conversione corrisponde ad una riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia dello 0,5%, per ogni mese anticipato rispetto al momento del pensionamento ordinario - art. 4, comma 2.

(4)

Per la persona assicurata che si pensiona dopo l'età pensionabile, le rendite di vecchiaia giunte a scadenza saranno accumulate, maggiorate del tasso d'interesse valido applicabile all'aveve di vecchiaia e versate, quale premio unico, alla data del pensionamento effettivo.

Per la persona assicurata che decede dopo l'età pensionabile, ma prima di aver cessato l'attività lavorativa, le rendite di vecchiaia accumulate, perchè già giunte a scadenza, maggiorate del tasso d'interesse saranno corrisposte agli eredi; il versamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20.

(5)

La persona assicurata può richiedere, invece della rendita di vecchiaia, il versamento in capitale dell'aveve di vecchiaia esistente, nel rispetto delle disposizioni seguenti e dell'art. 8, comma 4.

La relativa dichiarazione scritta deve essere rilasciata al più tardi un anno prima del raggiungimento dell'età pensionabile o dell'eventuale pensionamento anticipato (art. 14 comma 3). Da questo momento essa è irrevocabile.

Alla persona assicurata che raggiunge l'inizio della rendita di vecchiaia, quale beneficiaria di una rendita d'invalidità, potrà esser effettuato un versamento in capitale, solo se un anno prima dell'età pensionabile risultava essere ancora completamente abile al lavoro.

Con il pagamento in capitale dell'aveve di vecchiaia esistente, risultano soddisfatte tutte le pretese derivanti dal presente regolamento.

Art. 15 - Rendita per figli di pensionato

(1)

La persona assicurata ha diritto ad una rendita per figlio di pensionato, inferiore ad anni 18 (art. 19, comma 2).

Con riserva dell'art. 14, comma 5 (liquidazione in capitale dell'aveve di vecchiaia).

La rendita per figlio di pensionato è versata con la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, secondo l'art. 14. Questa si estingue, quando il relativo figlio raggiunge la maggiore età, decede o al decedere della persona assicurata.

In applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, nonché dell'art. 18, comma 3, 2° cpv.

(2)

La rendita per figli di pensionato ammonta per ogni figlio, al 20% della rendita di vecchiaia, secondo il minimo previsto dalla LPP. Questa corrisponde almeno dello stesso all'ammontare dell'eventuale rendita per figli d'invalidi versata in precedenza.

Nei piani assicurativi E, F e G non è prevista una rendita per figli di pensionato.

D. Prestazioni di rischio

Art. 16 - Rendita d'invalidità

(1)

Una persona invalida ai sensi dell'art. 5, ha diritto ad una rendita d'invalidità.

Con riserva dell'art. 9, comma 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM).

Il diritto decorre, dopo un periodo d'attesa di 12 mesi, al più presto con il diritto alla rendita AI. Quando la persona invalida percepisce ancora il salario completo o pagamenti equiparati, il diritto alla rendita d'invalidità decorre solo dalla cessazione delle entrate menzionate.

Nel calcolo del periodo d'attesa sono conteggiati i periodi d'incapacità lavorativa, quando questi non precedono un periodo di completa abilità lavorativa di oltre 12 mesi. Il diritto alla rendita d'invalidità sussiste senza nuovo periodo d'attesa, qualora la persona assicurata avesse già precedentemente avuto diritto ad una rendita d'invalidità e nel frattempo non fosse stata abile al lavoro per oltre 12 mesi.

Il diritto alla rendita d'invalidità decade al cessare dell'invalidità, con il decesso o al raggiungimento dell'età pensionabile della persona assicurata, secondo l'art. 4 comma 2.

(2)

L'ammontare della rendita annua d'invalidità in caso d'inabilità completa, per i piani assicurativi A, B, C e D, è descritto nell'allegato al presente regolamento. Per i piani assicurativi E, F e G non sono previste prestazioni in caso d'invalidità.

(3)

La persona assicurata, a cui l'AI riconosce una rendita d'invalidità intera, può pretendere, con riserva dell'art. 8, comma 4, in luogo della rendita d'invalidità, alla quale avrebbe diritto secondo il presente regolamento, ad un versamento unico in capitale.

La relativa dichiarazione scritta è dovuta entro un mese dalla presentazione della decisione AI.

Con il pagamento unico in capitale, in luogo della rendita d'invalidità a cui avrebbe diritto la persona assicurata, sono soddisfatte tutte le pretese derivanti dal presente regolamento.

Art. 17 - Rendita per figlio d'invalido

(1)

La persona assicurata ha diritto ad una rendita per figlio d'invalido, inferiore ad anni 18 (art. 19, comma 2).

Con riserva degli art. 9, comma 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM) e dell'art. 16, comma 3 (versamento di un importo di capitale unico).

La rendita per figlio d'invalido è versata col maturare del diritto alla rendita d'invalidità, secondo l'art. 16; essa si estingue con la rendita d'invalidità, al raggiungimento della maggiore età del figlio avente diritto o con il suo decesso. In applicazione dell'art. 19, comma 3, secondo capoverso.

(2)

L'ammontare della rendita annua in caso d'invalidità completa per i piani assicurativi A, B, C e D è descritto nell'allegato al presente regolamento. Per i piani assicurativi E, F e G non sono previste prestazioni in caso d'invalidità.

Art. 18 - Rendita per il coniuge (rendita per vedova e vedovo / rendita per la/il partner nell'unione domestica registrata, vedi art. 1 comma 5)

(1)

Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita, quando la persona assicurata muore prima o dopo l'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, quando:

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o
- ha compiuto i quarantacinque anni d'età ed il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Qualora il coniuge superstite non soddisfi questi presupposti, ha diritto ad un indennizzo pari a tre volte l'importo della rendita annua per il coniuge.

Fanno eccezione gli art. 9, comma 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAIF o LAM) ed art. 14, comma 5 (versamento dell'aver di vecchiaia in capitale unico).

Il coniuge divorziato è equiparato, dopo la morte della persona assicurata, al coniuge rimasto vedovo, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni ed al coniuge divorziato sia stata assegnata nella sentenza di divorzio una rendita o un indennizzo in capitale al luogo della rendita vitalizia. Il diritto alle prestazioni è giustificato solo, quando le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio, superano le prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e AI.

La rendita per il coniuge è versata - con riserva dell'art. 8, comma 2 - dalla data del decesso della persona assicurata, in ogni caso al più presto dalla cessazione del pagamento del salario intero, fino al decesso del coniuge rimasto vedovo.

Quando il coniuge rimasto vedovo si sposa cessa il diritto alla suddetta rendita.

(2)

L'ammontare della rendita annua al decesso della persona assicurata prima dell'inizio della rendita di vecchiaia per i piani assicurativi A, B, C e D è descritto nell'allegato al presente regolamento. Per i piani assicurativi E, F e G non sono previste prestazioni di reversibilità.

L'ammontare della rendita annua al decesso della persona assicurata dopo l'inizio della rendita di vecchiaia per i piani assicurativi A, B, C e D è descritto nell'allegato al presente regolamento. Per i piani assicurativi E, F e G non sono previste prestazioni di reversibilità.

Qualora il coniuge (o coniuge divorziato) fosse 10 anni più giovane della persona assicurata, la rendita per il coniuge è ridotta dell'1% dell'intero ammontare per ogni anno intero o iniziato di cui il coniuge (o coniuge divorziato) risulti più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata.

Qualora il matrimonio fosse contratto dopo l'età pensionabile ordinaria AVS della persona assicurata, la rendita per il coniuge, già decurtata secondo le disposizioni precedenti, è ridotta percentualmente come segue:

Contrazione del matrimonio dopo l'età pensionabile ordinaria AVS:

- nel primo anno:	80%
- nel secondo anno:	60%
- nel terzo anno:	40%
- nel quarto anno:	20%
- dal quinto anno:	0%

Il diritto alla prestazione minima in base alle disposizioni della LPP resta in ogni caso garantito.

Qualora il matrimonio fosse contratto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS e la persona assicurata soffrisse in questo momento di una malattia di cui è a conoscenza, che ne causasse il decesso entro due anni dalla data del matrimonio stesso, è riconosciuto solo il diritto alla prestazione minima in base alla LPP.

(3)

E' possibile percepire, in luogo della rendita per il coniuge (con riserva dell'art. 8, comma 4), un pagamento unico in capitale.

Per il coniuge vedovo, che al decesso della persona assicurata ha compiuto il 45^{esimo} anno d'età, l'ammontare del pagamento unico in capitale corrisponde alla riserva matematica calcolata sulla rendita per il coniuge, in considerazione dell'età del coniuge vedovo. Qualora il coniuge vedovo non avesse ancora compiuto il 45^{esimo} anno d'età, la riserva matematica calcolata nel modo menzionato in precedenza è ridotta del 3% per ogni anno intero o iniziato, di cui il coniuge vedovo, al momento del decesso della persona assicurata, risulti più giovane di 45 anni d'età. Il pagamento unico in capitale corrisponde in ogni caso ad almeno 4 rendite annue.

La relativa dichiarazione scritta deve essere inoltrata prima dell'inizio del pagamento della rendita.

Col pagamento unico in capitale, sono soddisfatte - ad eccezione del diritto alla rendita per orfani - tutte le pretese derivanti dal presente regolamento.

Art. 19 - Rendita per orfani

(1)

I figli d'età inferiore ai 18 anni, hanno diritto ad una rendita per orfani (comma 2), qualora la persona assicurata decedesse prima o dopo l'inizio del pagamento della rendita di vecchiaia.

Fatta eccezione per gli art. 9, comma 1 (coordinamento con le prestazioni secondo LAINF o LAM) e art. 13, comma 5 (liquidazione dell'avere di vecchiaia in capitale unico).

(2)

Per figli s'intendono:

- i figli dell'assicurato, secondo l'art. 252 del Codice Civile; equiparati sono i figli adottivi e quelli concepiti al di fuori del matrimonio, secondo il vecchio diritto ed
- i figli in affidamento e figliastri, sostenuti interamente o prevalentemente dall'assicurato.

(3)

La rendita per orfani è versata, con riserva dell'art. 8, comma 2 e disposizioni seguenti, a partire dal decesso della persona assicurata, in ogni caso al più presto dalla cessazione del pagamento del salario intero, fino al compimento del 18^{esimo} anno d'età del minore. Questo diritto è prolungato al 25^{esimo} anno d'età:

- per i figli in processo di formazione;
- per i figli invalidi, fino al raggiungimento della capacità lavorativa, qualora siano invalidi almeno al 70%, rispettivamente ricevano una rendita intera dell'AVS.

(4)

L'ammontare della rendita per orfani per i piani assicurativi A, B, C e D è descritto nell'allegato al presente regolamento.

Art. 20 - Liquidazione in capitale in caso di decesso

(1)

Qualora la persona assicurata decedesse prima dell'inizio del pagamento della rendita di vecchiaia, è possibile esigere un capitale di decesso, pari al 100% dell'avere di vecchiaia esistente al momento dell'evento occorso. Questo capitale è impiegato – finché necessario - per il finanziamento delle rendite di reversibilità, secondo gli art.18 e 19.

(2)

I superstiti, indipendentemente dal diritto di successione, possono esercitare - con riserva delle disposizioni restrittive di legge - le pretese sul capitale di decesso, disponibile dopo il finanziamento delle rendite di reversibilità, secondo il seguente ordine:

- I. il coniuge sopravvissuto, sull'intero avere di vecchiaia;
- II. i figli della persona deceduta, in parti uguali, sull'intero avere di vecchiaia. I figli adottati in base al vecchio diritto sono equiparati ai figli, secondo l'art. 252 del Codice Civile. I figli in affidamento ed i figliastri sono equiparati ai figli secondo l'art. 252 del Codice Civile;
- III. la persona fisica sostenuta nella misura di minimo un terzo dalla persona assicurata deceduta o la persona con la quale sussisteva un'unione domestica ininterrotta negli ultimi 5 anni fino al momento del decesso, sull'intero avere di vecchiaia;
- IV. i genitori, sull'intero avere di vecchiaia;
- V. i fratelli, sull'intero avere di vecchiaia;
- VI. i restanti eredi legittimi (con esclusione degli enti pubblici), sul 50% dell'avere di vecchiaia; le quote non liquidate dell'avere di vecchiaia rimangono a disponibilità della fondazione.

La persona assicurata può modificare la sequenza degli aventi diritto secondo i punti I a III – ed in mancanza di queste persone – secondo i punti IV e V, determinando dettagliatamente le proprie esigenze. La variazione dell'ordine degli aventi diritto deve essere comunicata in forma scritta alla fondazione.

Art. 21 - Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (carovita)

Le pensioni d'invalidità e reversibilità sono adeguate, su disposizione del Consiglio Federale, all'andamento dei prezzi. L'adeguamento delle rendite minime di legge avviene per la prima volta, all'inizio dell'anno solare successivo alla decorrenza di un periodo di tre anni. Successivamente avviene periodicamente, fino al compimento del 64^{esimo} anno d'età per le donne e del 65^{esimo} anno d'età per gli uomini aventi diritto.

Quando una rendita d'invalidità è riscattata da una rendita di vecchiaia, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, l'adeguamento avviene sulla base della rendita d'invalidità determinante LPP.

E. Finanziamento

Art. 22 - Contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro / Tariffe

(1)

La fondazione fissa ogni anno i contributi determinanti per il finanziamento della previdenza in un tariffario, in percento del salario assicurato secondo l'art. 6, differenziato per sesso e piano assicurativo, a loro volta divisi in sei gruppi d'età.

Per la definizione del contributo determinante / tariffario si considerano i seguenti elementi:

- gli accrediti d'anzianità
- i premi per il rischio d'invalidità, liberazione dal pagamento dei premi e caso di decesso
- i costi amministrativi
- il carovita
- il contributo al Fondo di garanzia come previsto per legge,
- se necessari, i contributi per le misure di risanamento secondo l'art. 29
- i costi ulteriori, se documentati.

(2)

Il datore di lavoro deve alla fondazione il 100% del premio / del tariffario da questa stabilito. Egli può detrarre al massimo il 50% del premio / del tariffario, dai salari delle singole persone assicurate.

Il datore di lavoro può assumersi il carico, a vantaggio delle dipendenti e dei dipendenti, di una percentuale maggiore, il contributo del lavoratore vale in ogni caso il 50% dell'accredito di vecchiaia nonché dei costi restanti trascritti precedentemente.

Il datore di lavoro apporta i propri contributi con mezzi propri o dalle riserve appositamente costituite, accumulate preventivamente a tal fine e separatamente gestite dalla fondazione.

Sull'impiego degli eventuali pagamenti effettuati dal Fondo di Garanzia, per la struttura sfavorevole d'età, è tenuta a decidere la fondazione.

(3)

L'obbligo di contribuzione decorre con l'adesione alla previdenza professionale e si protrae fino al decesso della persona assicurata, al più tardi però fino all'età pensionabile, risp. all'uscita dalla previdenza professionale in seguito a scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Fatta eccezione per l'art. 23 (liberazione dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità).

Art. 23 - Liberazione dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità

La liberazione dal pagamento dei contributi per i piani A, B, C e D, in caso d'invalidità di una persona assicurata ai sensi dell'art. 5, subentra dopo un periodo d'attesa di 3 mesi, al più tardi all'inizio del diritto ad una rendita AI.

Per i piani assicurativi E, F e G non è prevista una liberazione dal pagamento dei contributi.

Essa comprende anche gli eventuali aumenti dei contributi futuri dovuti all'età.

Per il calcolo del periodo d'attesa sono sommati i periodi d'incapacità lavorativa, qualora l'abilità lavorativa intera seguente non abbia avuto una durata maggiore di 12 mesi.

Il diritto alla liberazione dai contributi senza un nuovo periodo d'attesa sussiste, quando la persona assicurata in precedenza ha già ottenuto il diritto all'esonero dai contributi e nel frattempo è stato interamente abile al lavoro per un periodo non superiore ai 12 mesi.

F. Risoluzione anticipata del rapporto previdenziale

Art. 24 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

(1)

Se il rapporto previdenziale della persona assicurata è sciolto, prima che sia disponibile un avere di vecchiaia (art. 12), il rapporto previdenziale decade senza che sussista alcuna pretesa; fatta eccezione per l'art. 29. La persona assicurata, che recede e non può ancora pretendere una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 14, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio, qualora esistesse un avere di vecchiaia.

(2)

La prestazione di libero passaggio sarà trasferita all'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro. Fatta eccezione per il pagamento in contanti secondo il comma 3.

Se la persona assicurata non aderisce ad un nuovo istituto di previdenza e non richiede un pagamento in contanti, ha diritto all'uscita dalla previdenza professionale ad un versamento:

- su una polizza di libero passaggio, presso una società d'assicurazioni di sua scelta
oppure

- su un conto di libero passaggio, presso un istituto bancario di sua scelta.

(3)

La persona assicurata può pretendere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio qualora:

- abbandonasse definitivamente la Svizzera senza assumere la residenza nel Liechtenstein. La prestazione di libero passaggio minima LPP potrà essere pagata in contanti solamente, in caso di presa di domicilio in uno stato dell'UE/AELS e certificazione dell'adempimento delle condizioni previste dalle leggi del paese di domicilio, cosa non richiesta invece per la parte della previdenza estesa;
- intraprendesse un'attività lavorativa non salariata e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria oppure
- avesse diritto ad importo che è inferiore al suo contributo annuo personale.

La persona sposata necessita del consenso scritto del coniuge e per la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali del consenso scritto del creditore pignoratizio. Nei primi due casi precitati, deve inoltre essere comprovato il diritto al pagamento in contanti nella forma stabilita dalla fondazione.

(4)

Per un tempestivo adempimento della pretesa al libero passaggio, devono essere forniti alla fondazione i seguenti dati:

Il datore di lavoro comunica immediatamente alla fondazione l'imminente scioglimento del rapporto di lavoro e l'eventuale esistenza di un'incapacità lavorativa.

La persona assicurata deve fornire al datore di lavoro, all'attenzione della fondazione - o direttamente alla fondazione - i dati necessari per il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (nome e sede del nuovo datore di lavoro, nome e indirizzo del nuovo istituto previdenziale, CCP o conto bancario, in caso di conto bancario anche nome, sede e CCP o numero di clearing della banca stessa). La comunicazione diretta alla fondazione deve fornire i seguenti dati:

- nominativo della persona assicurata
- data di nascita della persona assicurata
- numero AVS della persona assicurata
- indirizzo della persona assicurata
- nome e indirizzo del precedente datore di lavoro.

Se l'assicurato non aderisce ad un nuovo istituto previdenziale e non fa richiesta di pagamento in contanti, è tenuto per legge a comunicare come sarà mantenuta la copertura previdenziale secondo il comma 2. La prestazione di libero passaggio è trasferita alla Fondazione Istituto Collettore LPP, quando la persona assicurata non soddisfa l'obbligo d'informazione citato.

(5)

In caso di divorzio, una parte della prestazione di libero passaggio, che la persona assicurata accumula durante il matrimonio, potrebbe dover essere trasferita in base alle disposizioni di legge all'istituto previdenziale dell'altro coniuge. In questo caso, ciò si ripercuoterebbe sulle prestazioni assicurate allo stesso modo di un prelievo anticipato per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, cfr. art. 11, comma 6. La

persona assicurata può stipulare un'assicurazione aggiuntiva o apportare una somma secondo l'art. 13, comma 4 per la copertura parziale od integrale della lacuna assicurativa insorta nella copertura previdenziale.

Art. 25 - Ammontare della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi)

(1)

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia totale, disponibile al momento dall'uscita della persona assicurata (prestazione di libero passaggio, secondo l'art. 15 della Legge sul Libero Passaggio) dalla previdenza professionale.

L'avere di vecchiaia esistente include l'avere secondo la LPP e dell'eventuale previdenza estesa. Al momento dell'uscita della persona assicurata dalla previdenza professionale, questo è, secondo le disposizioni sull'accredito ed il finanziamento (art. 12, comma 1, art. 13 e 22), pari o superiore al minimo fissato per legge.

Esso si compone:

- a) dalle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata ed agli importi aggiuntivi di riacquisto, con l'interesse;
- b) dai contributi versati dalla persona assicurata agli accrediti di vecchiaia, con l'interesse;
- c) da un supplemento del 4% sull'importo secondo la lettera b, per ogni anno compiuto oltre il 20^{esimo} anno d'età (art. 4, comma 1), con un massimo del 100%.

Qualora una parte dell'avere di vecchiaia fosse stata prelevata per la promozione della proprietà d'abitazione o una parte della prestazione di libero passaggio versata all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'importo minimo sarà determinato considerando l'importo e la data del prelievo anticipato, risp. del versamento.

(2)

Una persona parzialmente invalida, che scioglie il rapporto di lavoro, ha diritto alla prestazione di libero passaggio sulla quota da liberare nella previdenza professionale, in base al grado di capacità lavorativa, secondo il comma 1.

La persona parzialmente invalida, che in seguito riacquista la capacità lavorativa, senza subentrare in un nuovo rapporto di lavoro con il datore di lavoro, ha diritto alla prestazione di libero passaggio per la quota di previdenza professionale gestita dall'istituto di previdenza, dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, secondo il comma 1.

Al decesso della persona parzialmente invalida, il cui rapporto di lavoro è stato sciolto, matura il diritto alle prestazioni in caso di decesso, secondo il presente regolamento, per la quota di previdenza professionale non liberata e secondo le disposizioni LPP per la quota già liquidata.

Art. 26 - Liquidazione totale

In caso di liquidazione totale, la fondazione elabora il piano di ripartizione e lo sottopone all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 27 - Copertura successiva / Responsabilità successiva

(1)

Le prestazioni in caso di decesso ed invalidità assicurate alla data di risoluzione del rapporto previdenziale si protraggono fino all'inizio del nuovo rapporto previdenziale, in ogni caso per una durata massima di un mese (termine della copertura successiva).

(2)

Il diritto alle prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento sussiste, qualora una persona assicurata, alla data di risoluzione del rapporto previdenziale o scadenza del termine di copertura consecutiva, non fosse interamente abile al lavoro ed in seguito fosse dichiarata invalida entro 360 giorni, ai sensi dell'art. 5. Le prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento sono garantite anche, qualora entro ulteriori 90 giorni si verificasse un aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa, o entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto previdenziale, risp. scadenza del periodo di copertura successiva, si verificasse un aumento del grado d'invalidità di una persona invalida, dovuto alla stessa causa.

Un'eventuale pretesa a prestazioni d'invalidità o ad aumento delle prestazioni d'invalidità si basa esclusivamente sulle disposizioni LPP, qualora l'invalidità o l'aumento del grado d'invalidità non subentrasse entro il periodo precisato.

(3)

La prestazione di libero passaggio deve essere rimborsata nella misura in cui possano essere garantite le rendite, così come la capitalizzazione delle prestazioni reversibili, qualora dopo l'adempimento del diritto alla prestazione di libero passaggio, dovessero essere garantite prestazioni in caso d'invalidità o decesso. In caso di mancato rimborso, le prestazioni saranno ridotte.

G. Disposizioni finali

Art. 28 - Sanatoria

La fondazione provvederà ad intraprendere adeguate misure per eliminare una copertura insufficiente, qualora la situazione finanziaria della fondazione presentasse una copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2. A tale scopo possono essere deliberate, nell'ambito delle disposizioni di legge, una o diverse delle seguenti misure:

- contribuzione di risanamento aggiuntiva, che non sarà accreditata al singolo conto di risparmio e per la quale non insorgerà alcun diritto di libero passaggio;
- riduzione o interruzione dell'accredito degli interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare sulla maturazione degli interessi minimi della parte LPP;
- le capitalizzazioni delle prestazioni reversibili possono essere ridotte nell'ambito delle possibilità legali;
- i beneficiari di rendite possono essere inclusi nella sanatoria, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 29 - Entrata in vigore

(1)

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2008. Esso è approvato dall'esperto per la previdenza professionale.

Per tutte le persone, per cui non si è verificato l'evento assicurato secondo il precedente regolamento, si intendono annullate, con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni di quello precedente. L'evento assicurato si verifica al giorno del decesso, risp. all'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ne determini l'invalidità.

Per la considerazione degli aumenti delle prestazioni, risultanti dalle disposizioni del precedente regolamento, si applicano le disposizioni relative ad un possibile esame dello stato di salute con eventuale riserva sulle prestazioni assicurate all'adesione alla previdenza professionale (art. 3, comma 1).

(2)

E' la fondazione che delibera, nel rispetto dei limiti ammessi dalla legge, per tutte le situazioni non regolamentate dal presente regolamento o da altri regolamenti emessi dalla fondazione.

Art. 30 - Modifiche / Discordanze

(1)

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento.

L'accredito di vecchiaia disponibile per ogni assicurato deve in ogni caso continuare ad essere utilizzato a scopo previdenziale dello stesso. Fatta eccezione per i diritti acquisiti dei beneficiari, che non sono più intaccati da modifiche del regolamento. Modifiche del presente regolamento necessitano la verifica dell'esperto della previdenza professionale, che devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

(2)

Fanno eccezione eventuali discordanze dal regolamento, quali conseguenza dell'adeguamento delle disposizioni di legge.

Brugg, 31 marzo 2009

Fondazione della Cassa Pensioni
dell'Agricoltura Svizzera

Hansjörg Walter
Presidente

Fritz Schober
Direttore

Per eventuali discordanze dovute all'interpretazione o applicazione del presente regolamento di previdenza, fa testo la versione originale tedesca.

Allegato:

Piani previdenziali della Fondazione per la Cassa Pensioni dell'Agricoltura Svizzera (FCPAS)

Piani A, B, C, D, E, F, G (versione: 01.01.2009)

Stipendio annuo/ Utile annuo	Piani A/B/C/D/E/F/G stipendio dichiarato / utile dichiarato					
Soglia d'adesione	Piani A/B/C/ Oggi il 75% della rendita di vecchiali massima AVS			Piano D Oggi il 12,5% della rendita di vecchiali massima AVS		
Salario assicurato	Piani A/B/C/E/F Stipendio / utile dichiarato, normalmente non limitato (art. 6, comma 2), normalmente ridotto dell'importo di coordinazione oggi dell'87,5% della rendita di vecchiaia massima AVS, come minimo il 12,5% della rendita di vecchiaia massima AVS (Art. 6, comma 3).			Piani D/G Stipendio / utile dichiarato (Art. 6, comma 3).		
Credito d'anzianità: - Contributo in % del salario assicurato	Donne / Uomini	Piani A/B/C	Plan D	Piano E in complemento ai piani A,B,C	Piano F in complemento ai piani A,B,C	Piano G in complemento al piano D
	Età					
	25-34	7	15	8	13	5
	35-40	10	15	5	10	5
	41-44	10	15	10	15	10
	45-54	15	15	5	10	10
	55-64/65	18	15	2	7	10
Pensione anzianità piani A/B/C/D/E/F/G - in % dell'aver di vecchiaia finale con interessi	Donne età pensionabile 64 tasso di conversione			Uomini età pensionabile 65 tasso di conversione		
	Anno	Avere secondo LPP	Avere previdenza estesa	Anno	Avere secondo LPP	Avere previdenza Estesa
Rendita d'invalidità piano A in % dell'aver di vecchiaia finale senza interessi	1942	7.20	6.20	1941/1942	7.10	6.20
	1943	7.15	6.20	1943/1944	7.05	6.20
	1944	7.10	6.20	1945	7.00	6.20
	1945	7.00	6.20	1946	6.95	6.20
	1946	6.95	6.20	1947	6.90	6.20
Rendita d'invalidità piano D in % dell'aver di vecchiaia finale LPP, senza interessi	1947	6.90	6.20	1948	6.85	6.20
	1948	6.85	6.20	1949	6.80	6.20
	1949	6.80	6.20			
Rendita d'invalidità piani B/C	40% del salario assicurato, come minimo le prestazioni secondo il piano A (minimo di legge secondo LPP)					
Termine d'attesa A/B/C/D - rendita d'invalidità - liberazione dai contributi	12 mesi 3 mesi					
Rendita per figli d'invalidi - Piani A/B/D - Piano C Rendita per orfani - prima dell'età termine Piani A/B/D Piano C - dopo l'età termine Piani A/B/C/D	20% della rendita d'invalidità del relativo piano 20% della rendita d'invalidità calcolata secondo il piano A 20% della rendita d'invalidità del relativo piano 20% della rendita d'invalidità calcolata secondo il piano A 20% della rendita d'anzianità del rispettivo piano					
Rendita per il coniuge - prima dell'età termine Piani A/B/D Piano C - dopo l'età termine Piani A/B/C/D	(rendita vedovile) 60% della rendita d'invalidità del relativo piano 60% della rendita d'invalidità calcolata secondo il piano A 60% della rendita d'anzianità del rispettivo piano					
Rimborso dell'aver di vecchiaia in caso di decesso per malattia o infortunio	Piani A/B/C/D/E/F/G Secondo l'art. 20, se non necessario per il finanziamento delle rendite di reversibilità					
Copertura sinistro: - dipendente - indipendente	Piani A/B/C/D Rimborso e liberazione integrale dai contributi; nessuna copertura per le prestazioni di rischio restanti, a meno che le prestazioni LAINF/LAM debbano essere integrate per legge al 90% del guadagno mancato. E' inclusa la copertura per i sinistri.					



Laurstrasse 10
5201 Brugg AG 1

Telefono 056 462 51 33

Fax 056 461 71 06

info@pksl.ch

<http://www.pksl.ch/>

REGOLAMENTO SULLO SCOGLIMENTO DEI CONTRATTI E DELLA LIQUIDAZIONE PARZIALE

2010

Regolamento sullo scioglimento di contratti e sulla liquidazione parziale della Fondazione della Cassa pensioni dell'agricoltura svizzera (di seguito FCPAS)

A. Premesse

Il presente regolamento tratta lo scioglimento di contratti d'affiliazione, in applicazione alle disposizioni legislative e contrattuali relative, nonché la liquidazione parziale secondo l'art. 23 LFLP e gli art. 53b e 53d LPP.

Nel caso di una liquidazione parziale sussiste, oltre al diritto alla prestazione di uscita, un diritto individuale o collettivo agli accantonamenti, alle riserve di fluttuazione di valore e ai fondi liberi.

B. Scioglimento d'un contratto d'affiliazione

Art. 1 Definizione

(1)

Lo scioglimento di un contratto si avvera con:

- la disdetta di un'impresa affiliata,
- l'annullamento del contratto d'affiliazione da parte della FCPAS,
- la dissoluzione dell'impresa affiliata,
- l'impresa affiliata in liquidazione o in procedura di fallimento.

(2)

Se lo scioglimento della convenzione d'affiliazione porta alla liquidazione parziale ai sensi dell'art. 5, sono altresì applicabili le disposizioni della cifra III del presente regolamento.

Art. 2 Valore allo scioglimento di una convenzione d'affiliazione

(1)

In caso di scioglimento di una convenzione d'affiliazione e dell'uscita dell'impresa aderente, la FCPAS trasferisce alla nuova istituzione di previdenza gli averi di vecchiaia degli assicurati, le riserve matematiche nei casi di prestazioni in corso secondo l'art. 3 nonché le eventuali riserve dei premi dell'impresa stessa.

Art. 3 Casi di prestazioni

Allo scioglimento della convenzione d'affiliazione, il versamento delle rendite in corso (rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità) sarà garantito dalla FCPAS. Se la nuova istituzione di previdenza rileva i casi di prestazioni in corso, la FCPAS trasferisce le relative riserve matematiche alla stessa. Decisive, per il calcolo delle riserve matematiche individuali, sono le basi applicate nei calcoli attuariali d'assicurazione della FCPAS al momento dello scioglimento del contratto.

Art. 4 Costi per lo scioglimento

Per far fronte alla copertura degli oneri amministrativi, al momento dell'uscita dell'impresa dalla FCPAS, saranno accollate le spese seguenti:

Tassa base	CHF	200.-
Supplemento per persona assicurata	CHF	50.-
Importo massimo per impresa	CHF	2'500.-

C. Liquidazione parziale

Art. 5 Condizioni

(1)

Le condizioni per la liquidazione parziale della Fondazione sono considerate soddisfatte quando:

- si verifica una riduzione significativa dell'effettivo degli assicurati,
- un'impresa affiliata subisce una ristrutturazione,
- allo scioglimento d'una convenzione d'affiliazione

e ciò ha, nell'insieme dei casi descritti, come conseguenza la riduzione dell'effettivo degli assicurati nell'arco d'un anno di almeno il 10% dell'effettivo totale.

(2)

In caso di ristrutturazione di un'impresa affiliata e qualora delle uscite antecedenti d'assicurati attivi risultino essere sia a livello materiale che temporale in relazione con la stessa, in modo che si debba considerare l'evento come un tutt'uno con la procedura, queste saranno integrate alla stessa. In ogni caso sarà preso in considerazione un periodo massimo di tre anni.

Art. 6 Scadenza

La data determinante per la liquidazione parziale è fissata al 31 dicembre dell'anno, che precede quella in cui la maggioranza degli assicurati considerati dalla liquidazione parziale ha lasciato la FCPAS. Per deroga, il Consiglio di Fondazione può fissare come data determinante la data effettiva dell'uscita della maggioranza degli assicurati considerati.

Art. 7 Procedura

(1)

Un bilancio di liquidazione parziale sarà compilato, se le condizioni fissate all'art. 5 sono soddisfatte.

(2)

La FCPAS definisce i mezzi da versare, rispettivamente gli scoperti da accollare e stabilisce l'importo del pagamento di un eventuale acconto.

(3)

La FCPAS informa gli assicurati ed i beneficiari di rendite ai sensi dell'art. 13.

(4)

La FCPAS assegna un termine di 30 giorni agli assicurati per prendere atto della documentazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1. Alla scadenza del termine, gli assicurati saranno informati delle opposizioni ricevute nonché della relativa liquidazione delle stesse e sarà loro concesso un'ulteriore dilazione di 30 giorni per effettuare ricorso presso l'autorità di sorveglianza.

Art. 8 Basi per il bilancio di liquidazione parziale

(1)

Le basi di riferimento per la determinazione dei fondi liberi o di copertura insufficiente, degli accantonamenti e di fluttuazione di valori, sono il bilancio commerciale secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 ed il bilancio d'assicurazione attuariale.

(2)

Nel caso di modifiche sostanziali degli attivi o dei passivi tra la data di riferimento e il trasferimento dei mezzi di oltre il 10%, i mezzi da trasferire sono adeguati in conformità. Lo stesso vale per i diritti collettivi agli accantonamenti attuariali e alle riserve di fluttuazione di valore.

Art. 9 Diritto ai fondi liberi

(1)

Se il livello dei fondi liberi in base all'art. 8 è inferiore al 5% del patrimonio di previdenza, non sussiste alcun diritto.

(2)

Qualora esistano dei fondi secondo l'art. 8, questi saranno distribuiti come segue:

- Gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi e le riserve matematiche dei beneficiari di rendite sono ripartiti, considerando un effettivo d'assicurati di continuità ed uno uscente.
- I fondi liberi sono distribuiti, separatamente agli assicurati attivi ed ai beneficiari di rendite, in proporzione ai capitali di previdenza, considerando un effettivo d'assicurati di continuità ed uno uscente.
- La ripartizione dei fondi liberi per l'effettivo d'assicurati uscenti è effettuata per gli assicurati attivi in proporzione al capitale di previdenza nonché per numero di anni di contribuzione e per i beneficiari di rendite in proporzione alle loro riserve matematiche.

(3)

Nel piano di ripartizione, le prestazioni d'entrata versate negli ultimi due anni precedenti la data determinante della liquidazione parziale (capitale d'entrata, riacquisto, rimborso di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni) nonché le prestazioni d'uscita pagate (divorzio, prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni) non saranno prese in considerazione.

(4)

Se diversi assicurati passano in gruppo nella stessa istituzione di previdenza, la FCPAS può decidere che i fondi liberi siano trasferiti collettivamente. Negli altri casi i fondi liberi saranno di regola trasferiti individualmente.

Art. 10 Diritto collettivo agli accantonamenti ed alle riserve di fluttuazione dei valori

(1)

Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.

(2)

Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione non sussiste, se la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo, che esce collettivamente.

Art. 11 Disavanzo

(1)

Se dalla liquidazione parziale risulta un disavanzo secondo l'art. 8 comma 1, la procedura della ripartizione dei fondi liberi secondo l'art. 9 è applicato per analogia, non trovando applicazione la considerazione prevista nell'art. 9 cpv. 2 del numero degli anni di contribuzione (elencazione punto 3). Il disavanzo è dedotto individualmente dalla prestazione d'uscita dell'effettivo uscente, tranne qualora riduca l'aver di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP. I beneficiari di rendite possono partecipare al disavanzo solo nell'ambito delle disposizioni legali previste dall'art. 65d LPP.

(2)

Qualora il versamento dell'acconto secondo l'art. 7 comma 2, dopo deduzione della partecipazione al disavanzo, risulti inferiore alla prestazione d'uscita regolamentare sarà accreditata la differenza alle persone toccate dell'effettivo uscente. In caso contrario questi dovranno rimborsare la differenza alla FCPAS.

Art. 12 Interessi

Durante la procedura di liquidazione non saranno accreditati gli interessi parziali sui diritti ai fondi liberi, sugli accantonamenti e sulle riserve di fluttuazione di valori. Alla fine della procedura e dopo un termine di 30 giorni sarà concesso un interesse di mora secondo il tasso obbligatorio LPP.

Art. 13 Informazione degli assicurati e dei beneficiari di rendite

(1)

La FCPAS informa l'impresa colpita dalla liquidazione parziale:

- a) sull'esistenza di una liquidazione parziale e la causa della stessa;
- b) sul momento (data determinante) della liquidazione parziale;
- c) sull'ammontare totale dei fondi liberi, risp. del disavanzo;
- d) sull'effettivo uscente e sulle chiavi di ripartizione;
- e) sull'importo assegnato o dedotto ad ogni persona toccata in CHF;
- f) il livello e la composizione degli eventuali accantonamenti e delle riserve di fluttuazione di valori versati;
- g) la forma del versamento (individuale o collettiva);
- h) il diritto d'opposizione presso il Consiglio di Fondazione e di ricorso presso l'autorità di vigilanza.

(2)

L'impresa ha l'obbligo di comunicare a tutti gli assicurati uscenti, entro un termine d'attesa di tre giorni, le informazioni menzionate al comma 1.

(3)

Gli assicurati ed i beneficiari di rendite possono a richiesta consultare i documenti principali presso la FCPAS, affinché ciò non contravvenga le disposizioni relative alla protezione dei dati.

(4)

In caso di richiesta di liquidazione parziale respinta dopo un esame dei fatti, la FCPAS informa per iscritto il richiedente sulla decisione presa e sui suoi diritti ai sensi dell'art. 1 lett. h.

D. Disposizioni finali

Art. 14 Modifiche / Disposizioni accessorie

Il Consiglio di Fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, nel rispetto delle disposizioni legali e dei fini della Fondazione. Le modifiche devono essere sottomesse a ratifica dell'autorità di vigilanza. Inoltre valgono le disposizioni del Regolamento di previdenza LPP della FCPAS.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Fondazione, approvato dall'autorità di vigilanza ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2010. Il presente regolamento sostituisce le disposizioni sulla liquidazione parziale nel Regolamento di previdenza LPP del 1° gennaio 2008.

Fondazione della Cassa pensioni
dell'agricoltura svizzera

Hansjörg Walter
Presidente

Fritz Schober
Direttore

Per eventuali discordanze dovute all'interpretazione o applicazione del presente regolamento sullo scioglimento di contratti e sulla liquidazione parziale della FCPAS fa testo la versione originale tedesca.